



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**

**SEZIONE IV CIVILE**

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

nel procedimento di omologazione del piano del consumatore (legge n. 3/2012) iscritto al n. 11/2021 r.g.;

vista la proposta presentata da KARIN COSSU e la documentazione allegata;

vista la relazione del dott. Giovanni Pagnoni nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che non sono state presentate osservazioni e/o contestazioni;

rilevato che, come si ricava dalla relazione del gestore della crisi, il piano permette la soddisfazione dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che, non essendo prevista alcuna sostanziale attività di liquidazione, non appare necessaria la nomina di un liquidatore, ferma la vigilanza dell'o.c.c. ai sensi dell'art.13 legge cit.;

ritenuto perciò che sussistono le condizioni per l'omologazione del suddetto piano;

p.q.m.

omologa il piano del consumatore proposto da KARIN COSSU nata a Brescia il 2.2.1986 e residente in Gardone Val Trompia via Volta n. 3 e ne ordina la pubblicazione nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del Tribunale di Brescia;

dispone che ai sensi dell'art.13 legge cit. l'o.c.c. vigili sull'esatto adempimento dell'accordo relazionando a questo giudice ogni sei mesi.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 18 gennaio 2022

Il g.d.  
dott. Gianluigi Canali

